



Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione

DELIBERA N. 13 del 27 marzo 2026

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITA'
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 21, comma 12 che prevede l'istituzione di un comitato con la partecipazione delle parti sociali per decidere sui provvedimenti adottati dal centro per l'impiego ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTA la delibera n. 18 del 26 luglio 2017 del Consiglio di Amministrazione Anpal che istituisce il Comitato per i ricorsi di condizionalità in seno all'ANPAL di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTO il decreto legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023 e, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione di ANPAL a decorrere dalla medesima data;

VISTO il DPCM n. 230 del 22 novembre 2023 di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione, entrato in vigore in data 01 marzo 2024, che all'articolo 26 definisce le funzioni della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;

VISTO il DPCM 28 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 al n. 61, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 409 del 14 novembre 2024 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istitutivo del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del D. Lgs 14 settembre 2015, n. 150 in seno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (da qui in avanti Comitato) e in particolare, l'art. 1 che definisce la composizione del Comitato;

VISTO il DPCM del 23 dicembre 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 31 gennaio 2025 al n. 85, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 38 del 13 febbraio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di nomina dei componenti del Comitato;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 7 marzo 2025 che individua gli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali attribuendo alla Divisione V della Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione la gestione del Comitato ricorsi condizionalità, ex art. 21, comma 12, Dlgs. n. 150/2015;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2025 del Comitato per i ricorsi di condizionalità recante l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, delle indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato, del modulo di presentazione dei ricorsi al Comitato, dei criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato;

VISTO il decreto n. 270 del 13 giugno 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di conferimento dell'incarico di titolarità della Divisione V al dott. Alessandro Gaetani;

VISTO il decreto n. 306 del 09 luglio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di sostituzione dei componenti del Comitato;

TENUTO CONTO che il dott. Alessandro Gaetani in qualità di membro supplente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in seno al Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato stesso in sostituzione del membro titolare dott. Massimo Temussi;

CONSIDERATI i ricorsi acquisiti con prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024177.26-11-2025;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024582.01-12-2025;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024577.01-12-2025;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024583.01-12-2025;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024178.26-11-2025;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024581.01-12-2025;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024585.01-12-2025;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024174.26-11-2025;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024584.01-12-2025;
- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0024431.27-11-2025;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024384.27-11-2025;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0001013.19-01-2026;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024180.26-11-2025;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024171.26-11-2025;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024589.01-12-2025;

- 16) m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024179.26-11-2025;
- 17) m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024578.01-12-2025;
- 18) m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024414.27-11-2025;
- 19) m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021868.29-10-2025;
- 20) m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024172.26-11-2025.

Il Comitato procede all'esame, nell'ambito della riunione del 27 marzo 2026, dei ricorsi in parola.

1) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024177.26-11-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 108496 del 05/11/2025 per la seguente motivazione.

Il lavoratore è risultato assente all'appuntamento e non ha presentato giustificativi nei termini e nei modi previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). La giustificazione esposta dal ricorrente, ovvero l'essersi dovuto recare all'estero per motivi di salute della figlia, non può essere accolta in quanto non è stata prodotta documentazione per giustificare l'assenza nei modi e nei tempi prescritti.

2) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024582.01-12-2025, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio di cui al Decreto Dirigenziale n. 3737 del 22/05/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorso è stato presentato in data 12/11/2025 avverso un provvedimento sanzionatorio notificato in data 30/05/2025. Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Cpl uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola.

3) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024577.01-12-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 0029492 del 18/09/2025 per la seguente motivazione.

Le convocazioni sono avvenute tutte con raccomandate A/R restituite al mittente per destinatario sconosciuto. La ricorrente non poteva pertanto essere a conoscenza degli appuntamenti ai quali infatti è risultata assente. L'indirizzo della ricorrente risulta corretto in considerazione del fatto che la raccomandata con la quale veniva comunicato il provvedimento di decadenza è stata restituita al mittente per compiuta giacenza, conseguendone quindi che la ricorrente risiedeva effettivamente all'indirizzo indicato.

4) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024583.01-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 2511 del 18/09/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente alla convocazione per il giorno 21/08/2025 e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non sono accoglibili le motivazioni addotte in sede di ricorso in quanto il Cpl ha dichiarato la presenza di un'apposita informativa circa il trasferimento di sede dello stesso da cui risultava che la nuova sede si trovava di fronte alla vecchia.

Inoltre, rileva che il ricorrente afferma di essersi presentato presso la sede risultata errata in data 18/09/2025, quindi dopo la data prevista per la convocazione.

5) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024178.26-11-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 108056 del 04/11/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente senza giustificato motivo all'appuntamento fissato per il 13/10/2025 non avendo trasmesso documentazione idonea a giustificare l'assenza nei termini e nei modi previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150").

6) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024581.01-12-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 34385 del 18/09/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente non era soggetto agli obblighi di condizionalità alla data della convocazione prevista per il 13/02/2025 avendo ricevuto accoglimento della domanda di anticipo Naspi con decorrenza 31/01/2025.

7) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024585.01-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 37084 del 09/10/2025 per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente senza giustificato motivo all'appuntamento fissato non avendo trasmesso documentazione idonea a giustificare l'assenza nei termini e nei modi previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150"). Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dalla ricorrente in quanto non supportate da documentazione alcuna.

8) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024174.26-11-2025, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 30765 del 11/08/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorso è stato presentato in data 08/11/2025 avverso un provvedimento sanzionatorio notificato in data 01/09/2025. Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Cpl uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola.

9) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024584.01-12-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 106286 del 31/10/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente non era soggetto agli obblighi di condizionalità alla data della convocazione prevista per il 02/09/2025 avendo ricevuto accoglimento della domanda di anticipo NASpl con decorrenza 10/07/2025.

10) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0024431.27-11-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 105069 del 30/10/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente a due giornate formative nel mese solare e non ha presentato giustificati motivi di assenza nei modi e nei termini previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150").

11) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024384.27-11-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 110576 del 07/11/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente alla convocazione dell'08/10/2025 e non ha presentato documentazione giustificativa nei tempi e nei modi previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150").

Non si ritiene accoglibile la motivazione addotta dal ricorrente successivamente all'avvio del procedimento sanzionatorio e in sede di ricorso non rientrando la stessa tra i giustificati motivi di assenza.

12) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0001013.19-01-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 34037 del 17/09/2025 per la seguente motivazione.

La convocazione è stata notificata a mezzo raccomandata AR restituita al mittente per compiuta giacenza. Tale missiva si considera comunque consegnata al destinatario, con tutti gli effetti legali che ne conseguono. Il ricorrente è risultato assente alla convocazione e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Per ciò che attiene all'instaurazione del rapporto di lavoro, considerato che risale a luglio 2025, non è rilevante ai fini del presente ricorso giacché l'evento di condizionalità risale al 19/06/2025.

13) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024180.26-11-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 1950 del 27/10/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente, convocato utilizzando i dati di contatto telefonici forniti in sede di stipula del PSP, è risultato assente ad almeno due sessioni formative e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritiene accoglibile la motivazione addotta in sede di presentazione del ricorso in quanto, il ricorrente, accortosi di aver sbagliato ad indicare il proprio indirizzo mail, avrebbe dovuto provvedere a rettificare lo stesso prendendo contatto con il Cpl e l'ente di formazione. Rileva, inoltre, che la convocazione relativa al corso di formazione è stata correttamente indirizzata e ricevuta al numero di telefono indicato dal ricorrente stesso.

14) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024171.26-11-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 883 del 07/10/2025 per le seguenti motivazioni.

Il lavoratore è risultato assente all'appuntamento e non ha prodotto documentazione giustificativa per l'assenza nei modi e nei termini previsti dalla normativa (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

15) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024589.01-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il

provvedimento sanzionatorio prot. n. 34417 del 18/09/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non sono accoglibili le motivazioni presentate in sede del ricorso in quanto il ricorrente è stato convocato mediante raccomandata a mano sottoscritta dallo stesso.

16) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024179.26-11-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 106498 del 03/11/2025 per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente alla convocazione e non ha presentato giustificativi validi (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150"). Non si ritiene accoglibile la motivazione addotta dalla ricorrente in considerazione del fatto che non è stata presentata documentazione giustificativa nei termini e nei modi previsti.

17) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024578.01-12-2025, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso avverso i provvedimenti sanzionatori di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 1084 del 09/06/2025 e n. 1561 del 12/08/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorso è stato presentato in data 18/11/2025 avverso due provvedimenti sanzionatori notificati, con sms tracciati, rispettivamente in data 12/06/2025 e 25/08/2025. Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Cpl uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola.

18) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024414.27-11-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio di cui al decreto n. 53061/GRFVG del 13/10/2025 per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente alla sessione formativa del corso individuato in sede di stipula del patto di servizio e non ha presentato idonei giustificativi nei modi e nei termini previsti dalla normativa (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

19) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021868.29-10-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 33843 del 16/09/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente non era soggetto agli obblighi di condizionalità alla data della convocazione prevista per il 24/07/2025 avendo ricevuto accoglimento della domanda di anticipo NASpl con decorrenza 14/02/2025.

20) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024172.26-11-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 39920 del 28/10/2025 per la seguente motivazione.

La convocazione è stata notificata a mezzo raccomandata a mano. Il ricorrente è risultato assente alla convocazione e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini

prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente in quanto nella raccomandata di convocazione erano esplicitate le modalità di giustificazione in caso di assenza.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara i ricorsi prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024177.26-11-2025 respinto;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024582.01-12-2025 inammissibile;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024577.01-12-2025 accolto;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024583.01-12-2025 respinto;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024178.26-11-2025 respinto;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024581.01-12-2025 accolto;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024585.01-12-2025 respinto;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024174.26-11-2025 inammissibile;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024584.01-12-2025 accolto;
- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0024431.27-11-2025 respinto;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024384.27-11-2025 respinto;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0001013.19-01-2026 respinto;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024180.26-11-2025 respinto;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024171.26-11-2025 respinto;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024589.01-12-2025 respinto;
- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024179.26-11-2025 respinto;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024578.01-12-2025 inammissibile;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024414.27-11-2025 respinto;
- 19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021868.29-10-2025 accolto;
- 20) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024172.26-11-2025 respinto.

Il Comitato approva il verbale n. 14 del 13 marzo 2026.

La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971, ai ricorrenti, ai Cpl che hanno adottato i provvedimenti sanzionatori e ad eventuali altri soggetti interessati.

Così deciso, Roma, 27 marzo 2026.

Siglato
Il Dirigente
Alessandro Gaetani

Il Presidente
Massimo Temussi